

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI
RANDAGI RITROVATI SUI TERRITORI
COMUNALI
DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI
COMUNI MONTANI – AMIATA GROSSETANA**

(approvato con Deliberazione Consiglio Unione, nr. 15 del 23-03-2018)

INDICE

Titolo I. - Adozione.....	pag. 2
Art. 1 – Finalità.....	pag. 2
Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale.....	pag. 2
Art. 3 – Modalità di adozione.....	pag. 2
Art. 4 – Pubblicità per le adozioni	pag. 3
Titolo II. - Modifiche dell'Adozione	pag. 3
Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato	pag. 3
Art. 6 – Cessione del cane adottato	pag. 3
Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario	pag. 3
Art. 8 – Rinuncia all'adozione	pag. 4
Titolo III. - Agevolazioni fiscali	pag. 4
Art. 9 Agevolazioni – rinvio	pag. 4
Art. 10 – Verifiche controlli	pag. 4
Titolo IV. - Adozione a distanza	pag. 4
Art. 11- Adozioni a distanza	pag. 4
Art. 12 – Modalità di adozione a distanza	pag. 5
Art. 13 – Utilizzo dei fondi	pag. 5
Titolo V. - Cessione o cattura di cani di proprietà	pag. 5
Art. 14 – cessione al canile	pag. 5
Art. 15 – Partecipazione alle spese di mantenimento	pag. 6
Art. 16 – Cattura dei cani di proprietà	pag. 6
Art. 17 – Casi non previsti dal presente regolamento	pag. 6

Titolo I. - Adozione

Art. 1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati nei territori comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale

I cani randagi catturati nei territori comunali, dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere;
2. Garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
3. Assenza di condanne penali per il richiedente. Non saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter. 544 quinquies del codice penale.
4. Dichiarare il consenso agli Uffici Comunali preposti o altri soggetti delegati a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Art. 3 – Modalità di adozione

1. Tutti i cani randagi di proprietà dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti dell'articolo precedente.
2. Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dal Comune, presso l'Ufficio Comunale Competente in relazione al territorio di cattura del cane che dopo averla valutata disporrà l'autorizzazione con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura (canile) convenzionata per l'adozione del cane.
3. Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto, a carico del canile convenzionato, agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario dell'ASL.
4. L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

Art. 4 – Pubblicità per le adozioni

1. Il Comune, competente in collaborazione con il canile adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Titolo II. - Modifiche dell'adozione

Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato

1. Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio presso il Comune affidante ed alla ASL entro il terzo giorno successivo all'evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 6 – Cessione del cane adottato

1. L'affidatario si impegna a non cedere l'animale, se non previa segnalazione all'Ufficio Comunale competente e al servizio veterinario dell'Asl di competenza.

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

1. In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune presso il quale aveva fatto l'adozione del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.

Art. 8 – Rinuncia all'adozione

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con le modalità specificate al successivo Art 15.

Titolo III. - Agevolazioni fiscali

Art. 9 – Agevolazioni - rinvio

I Comuni, al fine di incentivare l'adozione dei cani, potranno prevedere riduzioni del tributo comunale denominato TA.RI, in sede di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso.

Art. 10 – Verifiche e controlli

1. L'ufficio comunale preposto potrà verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Municipale o tramite un'associazione autorizzata dall'Ente, le condizioni di detenzione del cane.

Titolo IV. – Adozione a distanza

Art. 11 – Adozioni a distanza

1. E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.

2. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile al Comune proprietario dell'animale scelto che sarà determinato dal competente organo comunale (Giunta Municipale).

3. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.).

4. All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane adottato.

5. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato.

6. Per le visite da parte dell'adottante si fa riferimento al regolamento del canile.

7. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela e proprietà dell'Ente e può essere dato in affido definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.

8. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato tramite telegramma o posta certificata (PEC) o raccomandata A.R.. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme anticipate non verranno rimborsate.

9. Il competente Ufficio Comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate o qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

Art. 12 – Modalità di adozione a distanza

1. Gli interessati ad ottenere l'adozione a distanza di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente all'Ufficio Comunale competente.

2. L'adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile al Comune proprietario della

somma stabilita al punto 2 dell'articolo 11 del presente regolamento.

3. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà totalmente a carico del Comune.

Art. 13 – Utilizzo dei fondi

1. I soldi raccolti verranno destinati dal Comune per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affido a distanza sia, indiscriminatamente, degli altri ospiti del canile convenzionato con l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana nell'ambito dell'esercizio associato del servizio relativo alla cattura , custodia e mantenimento in vita dei cani randagi.

Titolo V. – Cessione o cattura di cani di proprietà

Art. 14 – Cessioni al canile

1. In caso di cessioni al canile ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale Toscana 59 del 20 ottobre 2009, il proprietario dovrà presentare richiesta al Sindaco, indicando le motivazioni alla impossibilità di detenzione del cane.

2. Qualora l'istanza sia accettata, il Comune provvederà a comunicare al gestore del canile la necessità di prelevamento dell'animale e del suo mantenimento; la proprietà del cane verrà trasferita al Comune di residenza dell'istante, fino alla sua eventuale adozione da parte di altri soggetti.

3. Per il periodo che intercorre tra il trasferimento al canile, fino alla eventuale adozione, colui che ha fatto richiesta di cessione del cane è tenuto a partecipare alle spese di custodia, cura e mantenimento sostenute dal Comune, nella misura di cui al successivo art. 16

Art. 15 – Partecipazione alle spese di mantenimento

1. L'accoglimento ai sensi del precedente articolo è gratuito per i cittadini con valore ISEE inferiore a 6.000 €/anno.

2. I cittadini risultanti in una fascia di valore ISEE tra 6.001 e 12.000 €/anno dovranno contribuire per il 50 % della spesa sostenuta.

3. I cittadini con valore ISEE superiore a € 12.000 dovranno contribuire per l'intero della spesa sostenuta dal Comune di provenienza del cane nell'ambito dell'esercizio associato del servizio relativo alla cattura , custodia e mantenimento in vita dei cani randagi.

Art. 16 – Cattura di cani di proprietà

1. Per i cani di proprietà, ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario dal Comando di Polizia Municipale, attraverso l'anagrafe canina della ASL 9 Servizio Veterinario. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura e trasporto e dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa pari a quella massima convenzionata. In caso di rifiuto al ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare il Comando di Polizia Municipale per gli eventuali adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento, il gestore dovrà informare immediatamente il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva del recupero del credito.

Art. 17 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) le disposizioni di funzionamento del servizio associato relativo alla cattura , custodia e mantenimento in vita dei cani randagi approvate dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana nonché i Capitolati con cui la stessa ha affidato a terzi prestazioni di servizi in tale ambito.